

Codice A1421A

D.D. 17 dicembre 2020, n. 1661

**Fondazione "Opera Pia Fratelli Don Torchio", con sede nel Comune di Celle Enomondo (AT).
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai
sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.**



ATTO DD 1661/A1421A/2020

DEL 17/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'

OGGETTO: Fondazione "Opera Pia Fratelli Don Torchio", con sede nel Comune di Celle Enomondo (AT). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo".

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opera Pia Fratelli Don Torchio" (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Celle Enomondo (AT), originariamente sorta da lasciti di privati tra il 1839 ed il 1847, fu eretta in ente morale con R. D. del 03.02.1848. Con successivo R. D. del 08.05.1913 l'ente fu amministrato dalla Congregazione di Carità e, in seguito, dall'Ente Comunale

di Assistenza.

- l'IPAB, a norma dell'art. 2 dello statuto organico vigente, approvato con D.G.R. n. 89-4423 del 04.12.1995, ha per scopo "(...) ospitare, mantenere ed assistere persona anziane di ambo i sessi, autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti (...)"

- il Presidente dell'IPAB, in esecuzione della deliberazione del Collegio Commissariale n. 3 del 05.11.2020, ha presentato istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta a questa Amministrazione in data 09.11.2020, con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto e della conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, ex art. 4, c. 6, della l.r. 12/2017, in quanto il servizio è stato affidato in concessione, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta.

- la suddetta istanza risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

Vista la nota di questo Settore, prot. 37091/ A1421A del 12.11.2020, con la quale il Comune di Celle Enomondo è stato informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Preso atto che, entro 20 giorni dalla suddetta nota regionale, da parte del Comune di Celle Enomondo non è pervenuta alcuna comunicazione in merito.

Dato atto che l'IPAB ha allegato all'istanza di riordino l'inventario dei beni immobili e mobili.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Costatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti
- il D.P.R. n. 9 del 1972
- il D.P.R. n. 616 del 1977
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018

- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

determina

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l' idoneità all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione “ Opera Pia Fratelli Don Torchio ”, con sede nel Comune di Celle Enomondo (AT), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di n. 21 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro;
- di dare atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. Statuto_fondazione_Opera_Pia_F.lli_Don_Torchio_(3).pdf

Allegato 

FONDAZIONE “OPERA PIA FRATELLI DON TORCHIO”

- Ente filantropico -

14010 CELLE ENOMONDO (AT)

STATUTO

Capo I

Origine, status giuridico, finalità e patrimonio

Art. 1 – ORIGINE

La fondazione “Opera Pia F.lli Don Torchio”, con sede in Celle Enomondo (AT), vanta un’attività ultrasecolare, in quanto trae origine dai seguenti atti:

- a) 18.07.1839, rogito Polladro (cessione Torchio D. Stefano);
- b) 24.11.1840, rogito Chiara (cessione vedova Bruno);
- c) 9.3.1842, rogito Chiara (cessione Don Stefano Torchio);
- d) 30.12.1843, rogito Chiara (eredità Bosia);
- e) 11.5.1847, rogito Chiara (costituzione di rendita fratelli Torchio Don Stefano e Giovanni Battista, per virtù delle disposizioni scritte negli atti medesimi dai fondatori Torchio Don Stefano, Rosa Salvatore ved. Bruno, Bosia Elisabetta e Cav. Don Torchio Giovanni Battista.

Fu eretta in Ente Morale con R.D. del 3.02.1848 con lo scopo di offrire una scuola gratuita alle fanciulle del Comune di Celle Enomondo, con la preferenza per le meno abbienti, per poi divenire un Asilo Infantile misto.

Con successivo R. D. del 08.05.1913 venne approvato lo Statuto Organico e l’Ente fu amministrato dalla Congregazione di Carità e, in seguito, dall’Ente Comunale di Assistenza.

Nell’anno 1983, con la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 datata 08.02.1983, per carenza di bambini in età prescolastica, venne istituito un reparto sperimentale di “Ricovero per anziani”; variazione confermata in via definitiva con deliberazione del Collegio Commissariale n. 105 del 06.03.1992 e successiva delibera della Giunta Regionale n. 89-4423 datata 4.12.1995, mediante la quale l’Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza mutava altresì denominazione da “Asilo Infantile Opera Pia Torchio” a “Opera Pia Fratelli Don Torchio”.

Dopo anni di lavori di risanamento e ristrutturazione del fabbricato sede dell’Ente, realizzati grazie a fondi propri, unitamente a contributi percepiti dalla Regione Piemonte (D.G.R. n. 66-20571 datata

27.11.1992) e, infine, al prestito infruttifero decennale della popolazione locale, nell'anno 2005 l'Opera Pia F.lli Don Torchio riavviava la propria attività. Nel 2015, infine, grazie anche al contributo pervenuto dalla Regione Piemonte, in un'ala del fabbricato veniva istituito in via sperimentale e secondaria un micronido comunale.

Il presente statuto nasce dall'esigenza di meglio precisare, di concerto con le attuali disposizioni normative in ambito socio-assistenziale, l'attività ed il modello organizzativo dell'Ente.

Art. 2 – STATUS GIURIDICO E SEDE

La fondazione è soggetta alle disposizioni di cui agli art. 12 c.c. e segg. e alle norme indicate nell'odierno statuto.

In conformità alla sua origine, l'attività e l'ordinamento della fondazione sono ispirati ai principi dell'etica cristiana e della libertà ed autonomia dell'assistenza sanciti dall'art. 38 della Costituzione.

La fondazione è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale ed eroga servizi socio -assistenziali, direttamente o tramite gestione esterna, senza scopo di lucro, sussiste quindi:

- Il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, a favore di amministratori, soci, partecipanti, collaboratori e lavoratori, durante la vita dell'Ente, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale. Fanno eccezione al suddetto divieto le distribuzioni e/o destinazioni imposte per legge nonché quelle effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, sono parte della medesima e unitaria struttura ed esercitano la stessa attività o altre attività istituzionali previste direttamente dalla normativa vigente;
- L'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nella fondazione stessa, al fine di migliorare e perfezionare lo sviluppo delle attività poste in atto per il perseguimento dello scopo dell'Ente;
- L'obbligo, in caso di scioglimento, di devoluzione del patrimonio ad altro Ente filantropico, anch'esso senza scopo di lucro, con preferenza per quelli operanti sul territorio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La sede dell'Ente è stabilita in Celle Enomondo (AT), Via Roma n. 11; la fondazione, qualora si presentasse l'esigenza, avrà facoltà di dotarsi di sedi operative secondarie.

Art. 3 – SCOPO DELLA FONDAZIONE

La fondazione Opera Pia F.lli Don Torchio – Ente filantropico non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale; in conformità alla tradizione dell'Ente, persegue finalità di solidarietà sociale mediante l'erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, a favore di

persone svantaggiate di ambo i sessi, in prevalenza anziane, autosufficienti o portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche.

La fondazione svolge la propria attività attraverso un sistema integrato di servizi socio – assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale e semiresidenziale da erogare direttamente o mediante convenzioni o accordi con enti esterni, pubblici o privati.

Nell'erogazione del servizio assistenziale, la fondazione privilegia il rapporto personalizzato, quale strumento insostituibile di tutela della dignità umana, di preservazione dell'integrità psico-fisica, di recupero dell'autonomia individuale.

L'Ente, inoltre, riconosce promuove e valorizza la funzione sociale del Volontariato che concorre a prevenire ed a rimuovere o alleviare stati di bisogno, situazioni di emarginazione, carenze psicofisiche o di altro genere, mediante adeguati interventi nell'ambito socio-assistenziale.

La fondazione “Opera Pia F.lli Don Torchio”, pertanto, può:

- attuare iniziative in ogni campo (ricreativo, culturale, ecc.) al fine di favorire la conservazione dei rapporti dei soggetti fruitori dei servizi con l'ambiente esterno e la cittadinanza;
- concorrere alla programmazione, organizzazione e gestione di servizi sociali rivolti alla popolazione, non solo anziana, e alle famiglie con gli Enti istituzionalmente preposti;
- stabilire accordi e collaborazioni con soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività analoghe e con i medesimi scopi, anche in previsione di un'eventuale futura gestione associata di servizi, al fine di migliorare la qualità dell'offerta;
- promuovere eventi culturali, conferenze e momenti di formazione e aggregazione al fine di sensibilizzare la cittadinanza in tema di solidarietà e sostegno dei più deboli e bisognosi;
- promuovere azioni volte a favorire il sostegno per le persone sole di ogni età e le famiglie, anche mediante servizi integrati.

Dette finalità, di concerto con le tradizioni e le finalità dell'Ente, potranno essere perseguite anche mediante lo svolgimento di attività secondarie quali:

- la promozione e gestione, in collaborazione con la rete dei servizi locali o altri soggetti non commerciali, di servizi di supporto alle famiglie, quale la custodia di minori in età prescolastica;
- la promozione e gestione di attività di supporto all'attività scolastica quali servizio di preparazione e somministrazione pasti per le scuole operanti sul territorio;
- la promozione e gestione di progetti educativi e di aggregazione dedicati ai minori, anche in collaborazione con soggetti esterni;

- la promozione e gestione di progetti ricreativi e culturali legati a minori e alle proprie famiglie.

La fondazione non può svolgere attività differenti da quelle sovraindicate, ad eccezione di quelle direttamente e implicitamente connesse, e sempre secondo il rispetto delle normative vigenti in materia.

ART. 4 – ACCESSO AI SERVIZI, RETTE E TARIFFE

L'accesso e la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività esercitate sono disciplinate nel Regolamento adottato dalla fondazione.

Gli ospiti possono svolgere, sia all'interno che all'esterno dell'Istituto, attività occupazionali adatte alla loro età ed alle loro condizioni psico-fisiche.

Per la fruizioni dei servizi e delle prestazioni offerte, l'Ente richiede il regolare versamento di una retta o contribuzione.

Per gli utenti con condizioni finanziarie e patrimoniali disagiate, date le finalità e le origini della fondazione, la stessa può concedere riduzioni delle tariffe. È, altresì, facoltà del Consiglio di Amministrazione la concessione di riduzioni agli ospiti nativi in Celle Enomondo, nonché ai benemeriti dell'Ente stesso.

ART. 5 – PRATICHE RELIGIOSE

Le pratiche religiose per gli utenti che usufruiscono dei servizi offerti dall'Ente sono facoltative e libere.

I ministri di culto di Celle Enomondo, o chi da loro delegato, hanno libero accesso alla struttura gestita dalla fondazione per lo svolgimento del ministero pastorale o culturale.

ART. 6 – PATRIMONIO

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento la fondazione dispone del seguente patrimonio.

- Fondo di dotazione indisponibile costituito dall'immobile corrente in Celle Enomondo (AT), Via Roma n. 11, individuato all'NCEU del Comune di Celle Enomondo, Fg. 5, mappale 198 così suddiviso:
 1. foglio 5, mappale 198, subalterno 2, Via Roma n.10, piano S1, categoria B/1, classe U, consistenza 581 mc, superficie catastale 157 mq, rendita catastale Euro 300,06 - Proprietà 1000/1000;

2. foglio 5, mappale 198, subalterno 5, Via Roma n.10, piano S1-T-1 , categoria B/1, classe U, consistenza 2.524 mc, superficie catastale 921 mq, rendita Euro 1.303,55 - Proprietà 1000/1000;

3. foglio 5, mappale 198, subalterno 6, Via Roma n.10, piano T, categoria C/2, classe U, consistenza 175 mq , superficie catastale 175 mq, rendita catastale Euro 180,76 - Proprietà 1000/1000;

4. foglio 5, mappale 198, subalterno 7, Via Roma n.10, piano T, Bene Comune non Censibile, cortile comune ai sub. 2 e 5 con espresso riferimento all'elaborato planimetrico depositato al Catasto Fabbricati, senza rendita - Proprietà 1000/1000;

- Patrimonio disponibile cosituito dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari, come emergenti da specifico inventario;
- Attività e passività indicate nell'articolo 2424 c.c.;
- Beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

La fondazione ha l'obbligo di mantenere e conservare il patrimonio, salva la possibilità di un'eventuale trasformazione, al fine di favorire il perseguimento dello scopo di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Qualsiasi deliberazione adottata in merito a dismissioni di beni immobili, direttamente destinati allo svolgimento delle attività dell'Ente, deve necessariamente prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi ricavati nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità socio assistenziali.

Dette deliberazioni, a pena di nullità, devono essere adottate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, ovvero con il voto favorevole di almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 – MEZZI FINANZIARI

Per l'adempimento dei propri scopi, la fondazione "Opera Pia Fratelli Don Torchio" dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- Redditi derivanti dal patrimonio immobiliare e mobiliare;
- Rette, tariffe e contribuzioni corrisposte da Enti o utenti per l'utilizzo dei servizi prestati dalla fondazione;

- Ogni eventuale contributo, rendite ed elargizioni di terzi, destinati unicamente all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente all'incremento del patrimonio.

Capo II

Amministrazione della fondazione

Art. 8 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della fondazione “Opera Pia F.lli Don Torchio”:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il vice Presidente.

Art. 9 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, compreso il Presidente, di cui:

- 3 membri nominati dal Comune di Celle Enomondo;
- 2 membri nominati dal Consiglio Pastorale della Parrocchia Sant'Antonio Abate di Celle Enomondo.

L'organo ha durata quinquennale e i componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Possono essere nominati amministratori tutti i cittadini che al momento della nomina siano in possesso dei seguenti requisiti, privi di esaustività:

- Possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici;
- Competenza tecnica ed esperienza adeguate alle caratteristiche specifiche dell'attività di Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- Non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti) , di coniugio ed affinità fino al terzo grado civile con cariche politiche in funzione sul territorio comunale;
- Non trovarsi in situazione di incompatibilità o di conflitto di interesse rispetto all'Ente, quali l'esercizio di attività professionali di qualunque genere, direttamente correlate con la fondazione (dipendenti, fornitori, consulenti, ecc.). L'insorgenza, successiva alla nomina, di una siffatta situazione determinerà la revoca immediata dell'incarico;
- Non trovarsi in una situazione di incompatibilità o ineleggibilità alla carica di amministratore previste dalle normative vigenti (interdizione, inabilità, dichiarazione di fallimento, condanna penale definitiva che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente o, in caso di assenza o impedimento, del Vice Presidente, entro il termine massimo di dieci giorni dalla nomina.

I Componenti dell'Organo di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano alle adunanze per tre sedute consecutive, decadono dalla carica; la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa.

In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente, o in caso di assenza o impedimento il Vice Presidente, ha l'onere di comunicare tempestivamente al soggetto competente alla nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere data in caso di cessazione dalla carica per intervenuta decadenza, perdita dei requisiti richiesti o altre cause con il medesimo effetto.

I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei consiglieri comporta in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione; anche in detto caso il Presidente uscente ha l'onere di informare i soggetti competenti per la nomina del successivo Organo di Amministrazione.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, senza diritto ad alcun rimborso spese per le attività prestate.

Art. 10 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo ogni quattro mesi ed, in ogni caso, secondo le scadenze stabilite dalla legge per l'esame del Conto Consuntivo (entro il 30 aprile e comunque, in via eccezionale, non oltre il 30 giugno), nonché per l'approvazione del Bilancio Preventivo e delle sue eventuali variazioni.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri (anche mediante l'utilizzo dei mezzi elettronici), almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso di urgenza, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno relativo alle tematiche da trattare.

Le adunanze non sono pubbliche e possono essere svolte, altresì, con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione.

Art. 11 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione:

- definisce gli obiettivi, piani e i programmi;
- approva il Bilancio consuntivo;
- delibera i regolamenti di amministrazione, di servizio interno e del personale, nonché tutte le norme inerenti all'organizzazione funzionale ed all'attività dell'Ente;
- vigila sul funzionamento delle attività svolte all'interno dei locali della fondazione, anche se affidate in gestione a enti esterni, nonché sullo stato dei luoghi e la loro manutenzione. Per detta competenza, ogni membro del Consiglio ha facoltà di accedere ai locali della fondazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, senza necessità di preavviso;
- delibera la partecipazione ad enti, associazioni, consorzi, nel rispetto delle proprie finalità;
- delibera in merito alla determinazione delle rette, delle tariffe o contribuzioni per la fruizione dei servizi e attività socio-assistenziali forniti dalla fondazione;
- delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- delibera in merito all'assunzione di mutui e affidamenti bancari, nonché l'apposizione di vincoli, limitazioni o ipoteche patrimoniali;
- delibera le modifiche dello Statuto a maggioranza assoluta;
- delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della fondazione a maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei componenti (pari a 4 voti favorevoli), salve le condizioni indicate nell'art. 6.

Il Consiglio di amministrazione non ha facoltà di prevedere un compenso per il proprio operato; le cariche sociali, in conformità con i principi e la tradizione della fondazione, sono svolte a titolo gratuito.

Art. 12 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, salvo per le materie per le quali lo Statuto preveda espressamente la maggioranza assoluta.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale, a voti segreti. Il voto segreto è d'obbligo quando si tratti di questioni concernenti persone; le schede bianche o nulle sono computate per la quantificazione del numero dei votanti.

Nel caso di deliberazioni assunte con voto palese, i componenti che si siano astenuti sono computati unicamente fra i presenti al fine della validità dell'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Non può intervenire nella discussione né partecipare al voto di un provvedimento l'Amministratore che abbia un interesse personale ovvero del coniuge, dei parenti o affini sino al quarto grado civile.

Ciascun consigliere ha diritto a far verbalizzare il proprio voto, nonché i motivi della decisione.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni concernenti la dimissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, come indicato dall'art. 6, devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 13 – VERBALIZZAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Quando in un'adunanza alcuno degli intervenuti si allontani, ricusi o non possa firmare, ne viene fatta espressa menzione nel verbale di seduta.

Il verbale originale è custodito in un apposito fascicolo presso la sede della fondazione stessa; gli Amministratori possono deliberare che il verbale venga pubblicato, anche per estratto, in un apposito spazio all'interno dei locali della sede della fondazione e visionabile da chi vi acceda.

Art. 14 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della fondazione e svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- vigila sulla gestione dei servizi interni e sul buon andamento di tutta l'amministrazione, adottando le necessarie misure a garanzia della regolarità dei servizi stessi;
- cura, coadiuvato dal Segretario, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti e istituzioni;
- sottoscrive la corrispondenza e gli atti d'ufficio;

- rappresenta la fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente, il quale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del proprio insediamento o nella seduta successiva a quella della cessazione, per qualsiasi ragione, dalla carica.

In caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano.

Art. 16 – SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;
- alla redazione dei verbali delle adunanze; in sua assenza, le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere più giovane.

Art. 17 – REFERENTE CONTABILE

Il Referente Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli è incaricato della regolare tenuta dei libri contabili, della redazione dei bilanci d'esercizio, nonché dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi. Inoltre, ha l'onere di riferire regolarmente al Consiglio di Amministrazione in merito alla situazione contabile finanziaria della fondazione.

Il Servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità con delibera del Consiglio di Amministrazione e sarà regolato da apposito contratto.

Capo III

Norme generali di amministrazione

Art. 18 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 19 – ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto, adotta apposito regolamento per l'organizzazione interna e per il funzionamento della fondazione, nonché un modello di organizzazione, gestione e controllo per prevenire la realizzazione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300”*, unitamente a tutti gli adempimenti ad esso connessi.

Art. 20 – ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La fondazione Opera Pia F.lli Don Torchio – Ente filantropico può estinguersi a norma dell'art. 27 c.c.

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di altro Ente filantropico, avente sede preferibilmente nel Comune di Celle Enomondo o, in via sussidiaria, nei Comuni limitrofi, con il vincolo essenziale di svolgimento di attività nel campo socio-educativo o socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione dovrà indicare uno o più liquidatori e comunicare dette nomine al Presidente del Tribunale territorialmente competente, delineandone i poteri.

Capo IV

Disposizione Finale

Art. 21 – NORMA FINALE E TRANSITORIA

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.